

----- STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO -----

----- "ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL - A.V.E." -----

----- ART. 1 Denominazione - sede - durata -----

L'organizzazione di volontariato, denominata: -----
"Associazione Volontari Emmanuel - A.V.E." ha sede nel Comune
di Cerignola , attualmente in Via Fabriano n.3. -----
L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche
altrove. -----

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al
pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà
adottare, nella propria denominazione della locuzione
"Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o
dell'acronimo "ONLUS". -----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed
agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle
leggi regionali di attuazione e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto
vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione;
esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività della organizzazione stessa. -----

----- ART. 2 Finalità e attività dell'associazione -----

L'associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e,
relativamente alla struttura di assoluta democraticità. Essa
si avvarrà in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, spontanee e gratuite sia degli
aderenti tutti, sia di coloro che ricoprono le cariche
associative, peraltro, di carattere esclusivamente elettivo e
gratuito. -----

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e aperta a tutti;
essa si pone nell'interesse e a servizio delle esigenze più
autentiche della comunità, garantisce la più ampia
partecipazione dei cittadini per attività di volontariato.
Essa mira prevalentemente alla lotta contro la tossico-alcool
dipendenza operando anche nell'ambito delle devianze sociali
tutte in genere (devianza di qualsiasi natura, sostegno e
accoglienza di minori a rischio di esclusione sociale, minori
in affidamento e infanzia abbandonata, disabili, immigrati, di
soggetti appartenenti alle categorie meno abbienti e più
emarginate). -----

In particolare l'Associazione interviene per il perseguimento
delle finalità istituzionali attraverso le più svariate
modalità, svolgendo sia direttamente che in collaborazione
con altri enti privati e/o del privato sociale, (Centri
Educativi e di accoglienza, Parrocchie - associazioni di
Volontariato, cooperative sociali e volontariato sociale in

Allegato "B"

Repertorio n. 8285

Raccolta n. 6121



genere) nonché con gli Enti locali (Regioni Provincia, Comuni), con le UU.SS.LL, con gli Organi Collegiali della Scuola e con l'Amministrazione Provinciale Scolastica ed altri enti pubblici dell'Amministrazione periferica dello Stato, le proprie attività di volontariato mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia di volontariato (art.3 - 3° comma - L.11 agosto 1991 n.266), nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, istituendo, partecipando e/o contribuendo alla apertura o realizzazione e gestione di: -----

- a) Centri di Ascolto per soggetti tossico e alcol dipendenti, per soggetti a rischio di devianze e/o di emarginazione; -----
- b) Scuola genitori e gruppi di auto aiuto; -----
- c) Comunità educative per minori, comunità terapeutiche, centri di riabilitazione, centri di formazione professionale e culturali, laboratori didattici e di avviamento al lavoro e di qualunque altra struttura che miri all'inserimento sociale del soggetto/i a rischio di esclusione e/o emarginazione. ----

L'Associazione potrà iscriversi ai registri istituiti dalle regioni e dalle province per accedere a contributi pubblici, nonché stipulare convenzioni e usufruire di quelle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia (art.6 L.11 agosto 94 n.266). -----

Potrà partecipare ad altri organismi anche di carattere nazionale che hanno gli stessi scopi o comunque affini al proprio, partecipare all'attività di informazione e collegamento con le agenzie preposte sul territorio. -----

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà assumere la veste giuridica eventualmente richiesta o indicata dalle leggi o dalla Pubblica Autorità. -----

Le finalità e gli obiettivi sono rappresentati dai seguenti percorsi complementari tra loro: -----

- a) la prevenzione, intesa come individuazione precoce di modalità formative ed educative di modi alternativi di gestione del tempo libero da parte delle nuove generazioni, nonché come formazione attenta, puntuale e non strumentalizzata con interventi e/o incontri programmati anche presso le scuole e altri enti (sportello itinerante); --
- b) intervento mirante all'individuazione delle cause che hanno spinto il soggetto alla droga e/o alle diverse forme di devianza e/o disagio; -----
- c) la collaborazione con quelle strutture organizzate per la disintossicazione e conseguentemente al recupero della dignità personale del soggetto, quali: centro di ascolto, comunità terapeutiche, comunità di accoglienza e famiglie aperte all'accoglienza; -----

d) riabilitazione, mirante a dare ogni forma di sostegno al soggetto interessato e all'inserimento nel contesto sociale mediante iniziative che impegnino il tempo libero con attività culturali e ricreative ed avente come obiettivo la

qualificazione professionale che permetta un collocamento nel mondo del lavoro. -----

A tale scopo l'Associazione potrà promuovere la creazione di cooperative nei diversi settori economici e produttivi quale concreta opportunità di reale recupero e reinserimento della persona sia nella famiglia che nella società. Ogni eventuale intervento da parte dell'Associazione diretto nei confronti delle famiglie e dei soggetti svantaggiati sarà ad esclusivo carico della medesima, sia se effettuato nei confronti dei propri iscritti sia di terzi. -----

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs.4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro: -----

"possedere, e/o gestire, ricevere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; -----

"fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. -----

L'Associazione potrà assumere la veste giuridica eventualmente richiesta o indicata dalle leggi o dalla Pubblica Autorità. -----

----- ART.3 - Requisiti dei soci -----

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. -----

Art.4 - Categorie dei soci - Ammissione dei soci - diritti e doveri dei soci -----

Categoria dei soci -----

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

1) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. -----

2) Soci ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa. -----

3) Soci Onorari e/o benemeriti: sono coloro che hanno particolari meriti nella realizzazione degli scopi sociali, che si sono distinti per la loro particolare opera di solidarietà, contribuendo all'affermazione dell'Associazione. -----

Vengono nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale e la loro funzione ha natura simbolica e di rappresentanza. Possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. -----

4) Soci sostenitori e/o amici dell'Associazione sono coloro che intendono dare solo un contributo economico libero anche attraverso prestazioni di servizi per il perseguimento degli

scopi sociali, senza diritto di voto. Possono diventare soci ordinari dopo un anno dalla loro ammissione previa domanda e accettazione da parte del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno. -----

Ammissione dei soci -----

L'ammissione dei soci è libera. -----

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. -----

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. -----

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. -----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. -----

Diritti dei soci -----

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto: -----

1. di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali; -----
2. di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto; -----
3. di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----
4. gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; -----
5. gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. -----

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. -----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. -----

Doveri dei soci -----

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. ----

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere: -----

- 1) di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; -----
- 2) di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito; -----
- 3) di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni

interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere l'Associazione. -----

----- **Art.5 - Sanzioni disciplinari** -----

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque crei nocumento col suo comportamento al buon nome dell'associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: -----

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; ----
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti dei soci; -----
- c) espulsione. -----

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa sino alla pronuncia di detto Collegio. -----

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicato per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro sessanta giorni. -----

----- **Art. 6 - Perdita della qualifica di socio** -----

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: --

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno; -----
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; -----
- c) per delibera di espulsione; -----
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; -
- e) per morte. -----

----- **Art. 7 - Gli organi sociali** -----

Sono organi dell'organizzazione: -----

- a) Assemblea dei soci; -----
- b) Consiglio direttivo; -----
- c) Il Presidente -----

Tutte le cariche sociali sono gratuite. -----

----- **ART. 8 - L'assemblea dei Soci** -----

L'assemblea è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente -----

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. -----

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo. -----

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. -----

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da



altri aderenti conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. -----

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: -----

- a) per decisione del Consiglio Direttivo; -----
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci; -----

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi statutari deve avvenire con voto segreto e l'assemblea così convocata provvede alla designazione del seggio elettorale, il quale si compone di un Presidente e di due scrutatori, competente a svolgere le operazioni dello scrutinio. terminate le operazioni di voto, il Presidente dichiara all'Assemblea i nominativi dei candidati più votati e li proclama Consiglieri. In caso di parità di voti è preferito, il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. -----

Convocazione dell'assemblea -----

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. E' convocata dal Presidente e/o anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. -----

La convocazione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, deve avvenire mediante comunicazione scritta e/o altri mezzi idonei di comunicazione (fax - e.mail, pec) oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, e deve contenere: -----

- a) l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere; -----
- b) il giorno, l'ora, il luogo della prima convocazione; -----
- c) il giorno, l'ora, il luogo della seconda convocazione la quale dovrà tenersi non prima delle ventiquattro ore successive alla prima convocazione. -----

Assemblea Ordinaria -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno diritto di voto. -----

Assemblea straordinaria -----

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. -----

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Art.9 - Consiglio Direttivo -----

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri. Essi durano in carico cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina, nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. -----

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per lo svolgimento dell'attività sociale, escluso solo quelli che per Statuto o per legge sono devoluti all'assemblea. In particolare, e senza che l'elencazione rappresenti limitazioni, esso è competente a: -----

- a) attuare le delibere dell'assemblea; -----
- b) amministrare il patrimonio dell'assemblea; -----
- c) deliberare, nel rispetto delle norme statutarie, la decadenza dei propri membri ai quali subentra il primo dei non eletti, in mancanza, la sostituzione avviene per cooptazione; -----
- d) emanare il regolamento di esecuzione del presente statuto;
- e) deliberare i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro diritti e doveri; -----
- f) il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Sarà cura del Consiglio stesso procedere, prima della chiusura del verbale a fissare la data e il luogo della successiva riunione. -----

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo ritengano tre componenti. La convocazione a cura del Presidente deve avvenire almeno cinque giorni prima, mediante avviso affisso nella sede sociale o mediante altre forme

idonee di comunicazione e, nei casi più urgenti, a mezzo e mail e/o telefono. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione, sono tenute presso la sede sociale o altrove, se così deciso. -----

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Il **segretario** dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. -----

Il **tesoriere** economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. -----

----- ART. 10 - Il Presidente -----

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto. -----

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente. -----

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. -----

----- ART. 11 Risorse economiche - Entrate -----

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
contributi degli aderenti; -----
contributi di privati; -----
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
contributi di organismi internazionali; -----
donazioni e lasciti testamentari; -----
rimborsi derivanti da convenzioni; -----
entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; -----
ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91; -----

----- **ART. 12 Patrimonio dell'Associazione - I beni** -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dello stesso. -----

----- **ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili** -----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. -----

----- **ART. 14 - Proventi derivanti da attività marginali** ----

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. -----

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91. -----

----- **ART. 15 - Bilancio** -----

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. -----

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. -----

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. -----

4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. -----

Entro quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. -----

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono. ---

----- **ART. 16 - Convenzioni** -----

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. -----

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

presidente, presso la sede dell'organizzazione. -----

----- **ART. 17 - Dipendenti e collaboratori** -----

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91. -----

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. -----

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. -----

-- **ART. 18 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti** -

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91. -----

ART. 19 - Responsabilità della organizzazione -----

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. -----

----- **ART. 20 - Assicurazione dell'organizzazione** -----

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. -----

---- **ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio** ----

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. --
In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. -----

----- **ART. 22 - Disposizioni finali** -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

Firmati: Nunzio Galantino - Lodovico Genghini (segue sigillo).

Copia conforme all'originale,
firmato come per legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cerignola, 22 luglio 2013 -



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI CERIGNOLA" and "BENIGNI LOBONICO". The signature is a stylized, cursive name that overlaps the stamp.